

COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE IN POSSESSO DELLA QUALITA' DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

Foglio notizie:

APPROVATO con deliberazione di *Giunta del XX / XX / 2016*

PUBBLICATO A

ENTRATO IN VIGORE in data *XXXXXXXX*

INDICE

CAPO I

GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

ART. 3 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

ART. 4 ALTRI DISPOSITIVI

CAPO II

MODALITA' CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 5 SERVIZI SVOLTI CON ARMI

ART. 6 ESENZIONE DAL PORTO

ART. 7 ASSEGNAZIONE DELL'ARMA DI ORDINANZA

ART. 8 MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

ART. 9 SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

ART. 10 SERVIZI ESPLICATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 11 ISTITUZIONE ARMERIA DEL SERVIZIO

ART. 12 PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

ART. 13 CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

ART. 14 DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

ART. 15 DEPOSITO DELL'ARMA IN CASSAFORTE E CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI

ART. 16 REGISTRI OBBLIGATORI

ART. 17 PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

CAPO IV

ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO

ART. 18 ADDESTRAMENTO AL TIRO

ART. 19 PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 NORME INTEGRATIVE

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

CAPO I GENERALITA', NUMERO E TIPO DI ARMI

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Regolamento ha per oggetto la detenzione, il porto e l'uso delle armi da parte degli appartenenti alla Polizia Municipale della Città di Norcia ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della Legge 65/1986, tutto il personale appartenente al Servizio di Polizia Municipale della Città di Norcia, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio dotato di arma di ordinanza di cui all'art. 2 e seguenti del presente Regolamento.

La violazione alle norme di comportamento dettate dal presente Regolamento sia essa dolosa o colposa, ovvero alle altre norme che regolano la materia, fatte salve le eventuali conseguenze penali, cagiona di diritto l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

ART. 2

TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità agente di p.s., è la pistola semiautomatica di modello consentito dalla vigente normativa per tale impiego (ex Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i.), sia per il personale maschile che per quello femminile.

Nei servizi di rappresentanza, scorta al Gonfalone della Città, alla bandiera nonché nei servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, gli Ufficiali e gli altri operatori impegnati in detti servizi, possono essere dotati di sciabola, come previsto dal d.m. 1987 N° 145.

Per l'espletamento dei servizi di polizia rurale e zoofila il personale potrà essere dotato di arma lunga comune da sparo.

ART. 3

NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2 in dotazione al Servizio, fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Prefetto della Provincia, è composto come segue:

Armi in dotazione per difesa personale: numero di pistole equivalente al numero di appartenenti al Servizio in possesso della qualità di agente di p.s..

Scorta di reparto: numero di pistole pari al 5% della dotazione di cui alla lettera a), comunque non inferiore a una.

Sciabole, ove presenti: numero pari agli Ufficiali ed ai sottufficiali del Servizio.

Armi lunghe comuni da sparo, ove presenti: numero due fucili.

Munizioni: il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Servizio è nel massimo quello consentito dalle vigenti disposizioni in materia e comunque non inferiore alla somma delle munizioni necessarie al completamento dei caricatori delle armi in dotazione e dei relativi caricatori di riserva, ove presenti.

Il Sindaco, a mezzo del Comandante del Servizio, denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le armi già presenti o acquisite per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Municipale, all'Autorità/Ufficio competente.

ART. 4

ALTRI DISPOSITIVI

Per lo svolgimento dei servizi esterni gli operatori, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela della propria e dell'altrui incolumità personale, oltre all'armamento in dotazione di cui al precedente art. 3 possono essere dotati, secondo le specifiche disposizioni che verranno impartite dal Comandante del Servizio, di strumenti e dispositivi di auto tutela e coazione fisica; a tal fine il presente Regolamento consente la costituzione di un'apposita dotazione di reparto, la cui verbalizzazione è conservata agli atti dell'Ufficio.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

ART. 5 SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio di appartenenza ovvero del territorio in cui si trovino ad operare, tutti i servizi riguardanti l'attività di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa, di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza, nonché di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalle leggi e dai regolamenti, sono svolte dagli appartenenti al Servizio, in possesso della qualità di agente di p.s., con l'arma in dotazione.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le Forze di Polizia dello stato, previsti dall'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, quelli disciplinati dalle Leggi 26 marzo 2001, n. 128 e 24 luglio 2008, n. 125, nonché da ogni altra norma in materia, salvo sia diversamente disposto dalle competenti Autorità di concerto con il Comandante del Servizio.

ART. 6 ESENZIONE DAL PORTO

Con disposizione del Comandante possono essere esonerati dal porto delle armi in dotazione personale per difesa, quegli appartenenti al Servizio che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta, ovvero facciano parte del picchetto d'onore.

L'esenzione di cui al comma 1 può essere disposta anche per i servizi resi all'interno di strutture pubbliche (scuole, case di cura, soggiorni per anziani ecc.) le cui peculiari qualità consiglino la non ostentazione di tali mezzi.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DELL'ARMA DI ORDINANZA

L'arma, ancorchè dotata di due caricatori, ove presenti, e di relative munizioni è assegnata in via continuativa e personale a tutti gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualità di agente di p.s., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto e per un periodo di cinque anni. Detto provvedimento è soggetto alla revisione annuale da parte del Sindaco stesso su parere del Comandante del Servizio.

Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta annotazione nel tesserino di riconoscimento personale previsto dalla vigente normativa della Regione Umbria o in altro documento che deve essere sempre portato al seguito dall'operatore.

Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni.

ART. 8 MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

In servizio l'arma deve essere portata sul fianco, nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e corredata dal caricatore di riserva se in dotazione.

Per l'arma consegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale come previsto dalla legge e dal presente Regolamento. In questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ma in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto al Servizio di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.

Il Comandante, gli ufficiali e sottufficiali se autorizzati dal primo, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

È fatto divieto di estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.

Senza valido motivo è vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone.

Il personale che svolge servizio interno è esentato, a richiesta, dall'obbligo di portare l'arma nella fondina ma ha l'obbligo di tenere la stessa in immediata disponibilità e comunque in luogo sicuro.

ART. 9

SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento, rappresentanza, missione o derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati al di fuori del territorio di appartenenza degli addetti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità agente di p.s., sono svolti con l'arma in dotazione.

Il porto della stessa è consentito agli addetti in possesso della qualità di agente di p.s., cui l'arma è assegnata in via continuativa, anche fuori del territorio di competenza, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa, nonché dal proprio domicilio o dal luogo di servizio per raggiungere il poligono di tiro autorizzato per le esercitazioni e viceversa.

ART. 10

SERVIZI ESPLICATI FUORI DALL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O IN SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri, per contingenze eccezionali e temporanee ovvero per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia in particolari occasioni stagionali, salvo che venga diversamente concordato fra gli enti interessati e per giustificati motivi, sono svolte con l'arma in dotazione. Il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti di personale che presterà servizio in armi fuori dal territorio dell'ente di pertinenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

ART. 11

ISTITUZIONE DELL'ARMERIA DEL SERVIZIO

Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del DM 4 marzo 1987, n. 145, tenuto conto che il numero delle armi da custodire non sarà superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo Comune non è istituita l'armeria e, pertanto, le funzioni di consegnatario delle stesse sono svolte dal Comandante del servizio di P.M. ed eventualmente quelle di subconsegnatario dall'Istruttore anziano o da un operatore individuato e nominato dal Comandante.

ART. 12

PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma è prelevata presso il Comando a seguito di provvedimento di assegnazione di cui al capo II.

L'arma deve essere immediatamente versata nei locali del Servizio: quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione, siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione o sia ritenuto opportuno dal Comandante con proprio provvedimento motivato.

L'arma assegnata deve essere comunque immediatamente versata al Comando allorquando viene meno la qualità di agente di p.s., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e e tutte le volte sia disposto con provvedimento motivato delle Autorità preposte.

Le operazioni di prelievo e versamento vengono registrate nell'apposito registro a cura del consegnatario dell'armeria.

Le sciabole utilizzate per i servizi di cui all'art. 2, comma 2, del Regolamento, sono consegnate dal consegnatario dell'armeria o, in assenza dello stesso dall'Ufficiale di turno, al personale comandato per i servizi di cui trattasi prima dell'inizio del servizio e rese alla fine del servizio stesso. Il consegnatario dell'armeria o l'Ufficiale di turno verifica che i materiali siano resi in perfetto stato di conservazione e corredati di tutti gli accessori previsti.

Il Comandante del Servizio di Polizia Municipale cura che le operazioni di cui ai commi precedenti vengano annotate negli appositi registri di cui al successivo art. 16.

ART. 13

CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI

Le armi e le munizioni non assegnate, quelle di riserva o quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari sono custodite in apposito armadio blindato e/o cassaforte, collocato in locale interno agli uffici del Servizio, con le modalità di cui al successivo art. 15. Le

funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni non assegnate sono svolte di norma dal Comandante e in caso di sua assenza o di impedimento dal personale individuato come in art.11.

ART. 14

DOVERI DELL'ASSEGNETARIO

L'operatore del Servizio di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

Verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;

Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e privata nonché curarne la manutenzione e la pulizia;

Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

Mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro obbligatorie, di cui all'articolo 18 del presente Regolamento, ed eventualmente a sessioni volontarie per le quali l'Amministrazione è sollevata dai relativi costi.

Segnalare immediatamente al Comandante del Servizio ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;

Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni:

- qualora il fatto si sia accaduto durante il servizio o all'interno del territorio comunale, al sottufficiale e/o Ufficiale se presenti e comunque al Comandante del Servizio che informerà i competenti Organi/Uffici di Polizia;
- qualora tale fatto avvenga in luogo diverso, alla Stazione Carabinieri o all'Ufficio di Polizia competenti territorialmente, informando immediatamente il proprio Comando.

ART. 15

DEPOSITO DELL'ARMA PRESSO L'UFFICIO E CONSERVAZIONE DELLE CHIAVI

L'ufficio di polizia municipale ha al suo interno un locale separato da quelli in cui si svolge la normale attività d'ufficio al cui interno sono posti due armadi metallici e/o cassaforte con serrature di sicurezza.

Detti alloggiamenti sono destinati alla conservazione delle armi in dotazione al Servizio; in particolare, stante l'assegnazione in via continuativa al personale, a quelle ritirate, di riserva, a quelle tenute in eccedenza ed al munizionamento.

La custodia delle armi e delle munizioni avviene, distintamente, in ognuno dei due alloggiamenti blindati posti all'interno del locale.

Una copia delle chiavi dell'armeria e degli armadi blindati sono conservate dal Comandante; l'altra, se nominato e su decisione dello stesso Comandante, dal personale individuato nell'art. 11.

ART. 16

REGISTRI OBBLIGATORI

Qualora vengano superati i limiti di armi e munizioni indicati nell'art. 11 del presente regolamento e venga istituita l'armeria, il consegnatario deve curare la tenuta dei seguenti registri:

Registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni;

Registro dei movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni;

Registro delle ispezioni settimanali e mensili;

Registro delle riparazioni delle armi;

Registro dei materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

I registri di cui al precedente comma, lettere b), c), d) ed e), possono essere tenuti anche con metodologie informatiche purché la stampa di aggiornamento su carta possa avvenire in tempo reale. La stampa di aggiornamento deve comunque essere effettuata con cadenze non superiori ai sei mesi. Detti Registri informatici, salvo modifiche di legge, non sostituiscono i Registri cartacei.

Il registri previsti dal presente articolo devono essere preventivamente numerati e vidimati con le modalità di cui all'art. 14, commi 5 e 6, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Sui registri non possono farsi cancellazioni, gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.

ART. 17

PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

All'interno del locale ove sono alloggiati gli armadi metallici per la custodia delle armi, nel locale antistante e nel luogo destinato a carico e scarico delle armi se disponibile, devono essere affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza, ovvero:

Le armi devono essere prelevate e versate scariche;

Le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dal locale in cui sono conservate le armi. A dette operazioni non deve assistervi alcuno oltre l'affidatario.

Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Servizio devono essere sostituite obbligatoriamente ogni 5 anni ovvero ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un'immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.

Le munizioni in dotazione al Servizio custodite negli appositi armadi, sono sostituite nei casi di cui al comma precedente.

Le munizioni sostituite se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramento, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento in accordo con i Poligoni di Tiro, in caso contrario devono essere versate agli appositi Servizi (Poligoni, Arma dei Carabinieri ecc.).

Ciascun assegnatario deve assicurare la pulizia e la manutenzione semplice della propria arma che va effettuata obbligatoriamente dopo la partecipazione ad ogni sessione di tiro o comunque tutte le volte che l'arma viene utilizzata.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

ART. 18

ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento con armi comuni da sparo.

ART. 19

PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, purché muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del D. M. 4 Marzo 1987, n. 145, comandati o autorizzati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal Comune di appartenenza fino alla Sede del poligono e viceversa.

Il Sindaco a mezzo del Comandante del Servizio comunica al Prefetto, almeno 7 giorni prima delle date fissate per l'addestramento, i giorni in cui avranno luogo le esercitazioni al tiro, nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al Servizio che vi prendono parte.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

NORME INTEGRATIVE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D. M. 4 marzo 1987, n. 145, del D.M. 18 agosto 1989, n. 341, della Legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Le norme regolamentari Comunali in contrasto con il presente Regolamento debbono intendersi abrogate.

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione ed è comunicato al Prefetto ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.